

(N. 1276-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo)
del Senato della Repubblica nella seduta del 1^o marzo 1956*

*modificato dalla 10^a Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera
dei deputati nella seduta 13 giugno 1956 (V. Stampato n. 2101)*

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(CORTESE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 GIUGNO 1956

Autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio a concedere
borse di studio in materia di idrocarburi.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il Ministero dell'industria e del commercio, entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio, è autorizzato a concedere:

a) borse di studio a laureati italiani che intendano effettuare corsi di studio e ricerche sperimentali, in Italia o all'estero, per approfondire problemi o argomenti relativi agli idrocarburi;

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1

Identico.

a) *identico;*

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) premi e sussidi a cittadini italiani o stranieri in relazione allo svolgimento di particolari compiti atti a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico nel campo degli idrocarburi.

Art. 2.

Le borse di studio, i premi e i sussidi di cui all'articolo 1 saranno conferiti mediante pubblico concorso per titoli, secondo le modalità che saranno fissate nel relativo bando.

L'ammontare dei premi fissati di cui alla lettera b) dell'articolo 1 non potrà superare, in ogni caso, il 30 per cento della somma stanziata nell'apposito capitolo di bilancio.

b) premi e sussidi a cittadini italiani o stranieri in relazione allo svolgimento di particolari compiti atti a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico nel campo della ricerca, della coltivazione e dell'impiego degli idrocarburi in Italia.

Art. 2.

Identico.